Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo per l'esercizio 2010

Relatore: Presidente Salvatore Cilia

Ha collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale la Dr.ssa Daniela Villani

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 68/2012

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 13 luglio 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'Agenzia nazionale del turismo (E.N.I.T.) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti il bilancio consuntivo dell'Agenzia predetta, relativo all'esercizio finanziario 2010, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori, trasmesse alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente Salvatore Cilia e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia dell'esercizio finanziario 2010;

rilevato che:

1) con decreto in data 13 luglio 2011 del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stati nominati i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia e che con decreto in data 18 aprile 2012 del Presidente della Repubblica è stato nominato il Presidente dell'Agenzia medesima;
2) il costo complessivo per il personale dipendente è stato, per l'anno 2010, pari ad euro 15.118.575, facendo così registrare una diminuzione del 4,63 per cento rispetto all'omologo dato dell'anno precedente (euro 15.852.509);
3) l'assegnazione definitiva, da parte dello Stato, della somma di euro 29.202.507 a titolo di contributo ordinario per l'anno 2010 risulta inferiore del 12,79 per cento rispetto a quella dell'anno precedente, il che ha comportato una diminuzione del 12,40 per cento delle «spese per prestazioni istituzionali», mettendo in evidenza inoltre che, a fronte di una spesa di 12,4 milioni di euro per l'attività istituzionale per il 2010, le sole spese per il personale ammontano, per lo stesso anno, a 16,3 milioni di euro;
4) l'avanzo finanziario di competenza (euro 2.360.570), è risultato notevolmente superiore rispetto a quello dell'anno precedente (euro 624.417), per effetto della cir-

costanza che il decremento delle spese (-6,19 per cento) è stato più marcato della diminuzione delle entrate (-2,17 per cento);

5) con riferimento alla partecipazione dell'Agenzia alla Società «Promuovitalia» (di cui nel 2007 l'Ente ha acquistato l'intero Portafoglio), è risultato che la Società partecipata, dopo avere incassato (nel mese di gennaio 2011) la somma di 7 milioni di euro versatale dall'ENIT (che l'aveva ricevuta dal Ministero del turismo alla fine dell'anno 2010), a data odierna non ha utilizzato tale importo per la prevista finalità (un milione di euro per l'aumento del capitale sociale della Promuovitalia; sei milioni di euro per costituire un'altra società *in house* – «Convention Bureau s.p.a.»);

valutato che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di esercizio – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2010 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della «Agenzia nazionale del turismo» (E.N.I.T.) per il suddetto esercizio.

L'Estensore
f.to Salvatore Cilia

Il Presidente
f.to Raffaele Squitieri

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'*ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO* PER L'ESERCIZIO 2010

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Il quadro normativo e programmatico di riferimento. – 2. Gli organi. – 3. La struttura e le risorse umane. - *3.1* La struttura. - *3.2* Le risorse umane. - *3.3* Costo del personale. - *3.4* L'attività di formazione. - *3.5* Il processo di informatizzazione. – 4. L'attività istituzionale. - *4.1* Le missioni istituzionali. - *4.2* Attività promozionale. - 5. I risultati contabili della gestione. - *5.1* Il rendiconto finanziario. - *5.2* Il conto economico. - *5.3* Lo stato patrimoniale. - *5.4* Il risultato di amministrazione. - *5.5* La gestione dei residui. – 6. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

PREMESSA

L'ENIT-Agenzia nazionale del turismo (già Ente Nazionale italiano per il turismo) è sottoposto al controllo della Corte dei conti secondo le modalità previste dall'art.12 della legge 21 marzo 1958, n.259.

La Corte ha riferito al Parlamento sulla gestione dell'ENIT fino a tutto l'esercizio 2009. L'ultima relazione, che è stata deliberata dalla Sezione con determinazione n.22/2011 adottata nell'adunanza del 22 marzo 2011, ha riguardato anche i principali fatti di gestione intervenuti sino a quella data (Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Camera dei Deputati – Documento XV n.297).

La presente relazione ha come oggetto specifico l'esercizio finanziario 2010, ma estende l'analisi ai fatti di gestione di maggior rilievo intervenuti fino a data corrente.

1. IL QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

Con l'art.12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, l'Ente nazionale italiano del turismo (ENIT)[1] è stato trasformato in ENIT-Agenzia nazionale del turismo, con le finalità, in particolare, di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e di favorirne la commercializzazione.

Alla legge ha fatto seguito l'approvazione del "Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo" (d.P.R. 6 aprile 2006, n.207), previsto dal comma 7 dell'art.12 del decreto-legge istitutivo, nonché l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia (deliberazione n.25 del 26 luglio 2007 del Consiglio di amministrazione), a sua volta approvato dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri con delega al turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con decreto del 10 dicembre 2007 (pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie generale – n.296 del 21 dicembre 2007).

Sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro del turismo, l'Agenzia è un ente pubblico non economico, facente parte (nell'ambito degli "enti produttori di servizi economici") dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

[1] Già proveniente dall'originario "Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche" (istituito con regio decreto-legge 12 ottobre 1919, n.2099, convertito nella legge 7 aprile 1921, n.610), a suo tempo trasformato, per l'appunto, in "Ente nazionale italiano per il turismo" (con d.P.R. 27 agosto 1960, n.1041).

2. GLI ORGANI

Il modello organizzativo, individuato per l'Agenzia dal Regolamento emanato con il citato d.P.R. n.207/2006, si impernia sui tre organi fondamentali già esistenti (Presidente, Consiglio di amministrazione e Collegio dei revisori dei conti), coadiuvati da una struttura funzionale con compiti di consulenza tecnica (il Comitato tecnico-consultivo, che viene istituito presso la stessa Agenzia quale strumento di supporto decisionale).

Ai sensi del d.P.R. n.207/2006, il Consiglio di amministrazione era costituito (oltre al Presidente e al Vice Presidente) da 14 membri. Sennonché, nel corso dell'anno 2009 tale struttura è stata radicalmente modificata, in quanto l'art.19 della legge 18 giugno 2009, n.69, ha, da una parte (comma 1), autorizzato il Governo "a modificare il comma 1 dell'art.5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n.207, in conformità dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo che restano in vigore nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento" (sostanzialmente, riduzione dei componenti del Consiglio di amministrazione da 15 a 9, oltre il presidente), e, dall'altra (comma 5), sancito che "fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione.... sono svolte da un commissario nominato secondo le norme vigenti". Con decreto del Ministro del turismo in data 31 luglio 2009 è stato nominato il commissario straordinario dell'ENIT (nella persona che ricopriva la carica di Presidente nel precedente Consiglio) "fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione".

Col decreto in data 18 novembre 2010, il Ministro del turismo – ai sensi dell'art.6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122, il quale dispone che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, "gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti" – ha ridotto a tre i componenti del Consiglio (oltre al Presidente e al Vice Presidente), indicando – ai sensi dell'art.19, comma 3, della legge n.69/2009 – il criterio per l'individuazione di tali tre membri (uno dei titolari, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; un altro, designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative; il terzo, designato dal Ministro del turismo). Tale decreto ministeriale è motivato, da una parte, con la "imprescindibile necessità di contenimento delle spese di cui alle disposizioni dettate dal decreto-legge

n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010" (tenendo conto, fra l'altro, "della forte riduzione degli stanziamenti a favore del predetto Ente prevista per l'anno 2011"), e, dall'altra, con l'esigenza "della piena funzionalità a regime dell'attività dell'ente con la conclusione della fase di commissariamento". I componenti del Consiglio di amministrazione sono stati nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 luglio 2011, mentre il Presidente è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2012.

Gli importi annui lordi delle indennità spettanti alle varie cariche dell'Agenzia, fissati con decreto 29 luglio 2009 del Ministro del turismo di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, risultano dalla tabella che segue:

Presidente (rappresentante legale)	56.890
Vice Presidente	12.515
Membri del Consiglio di amministrazione	11.377
Presidente Collegio dei revisori	11.125
Membri effettivi Collegio dei revisori	9.270
Membro supplente Collegio dei revisori	1.854

E' stato fissato, inoltre, nella misura di euro 103 l'importo del gettone di presenza spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione, ai componenti del Collegio dei revisori e al Magistrato della Corte dei conti, per la partecipazione alle riunioni degli organi di amministrazione e di controllo.

La spesa per gli Organi dell'Ente è stata pari, nel 2010, ad euro 179.012 con una diminuzione del 61% rispetto all'anno precedente (€ 458.965); e tale decremento è da attribuire, da una parte, alla circostanza che nel corso dell'anno in riferimento la gestione dell'amministrazione è stata affidata ad un Organo monocratico (il Commissario straordinario), e, dall'altra, che – a differenza di quanto era avvenuto nel corso del 2009 – non sono state corrisposte competenze arretrate.

3. LA STRUTTURA E LE RISORSE UMANE

3.1 La struttura

A seguito dell'approvazione del Regolamento di organizzazione (decreto 21 gennaio 2010 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze), la nuova articolazione organizzativa prevede sei uffici di livello dirigenziale presso la Sede centrale, in luogo dei precedenti otto:

- Direzione Centrale Programmazione e Comunicazione;
- Direzione Centrale Promozione, Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto;
- Direzione Centrale Organizzazione, Pianificazione, Controllo e Sviluppo Attività;
- Direzione Centrale Sistemi Informativi-Tecnologici e Affari Generali;
- Direzione Centrale Gestione e Sviluppo Risorse Umane;
- Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio.

Al 31 dicembre 2010 l'Agenzia è inoltre operativa in 24 Paesi (9 europei e 15 extraeuropei) attraverso 7 Direzioni di Area Estera, di livello dirigenziale (Francoforte, Parigi, Londra, Mosca, New York, Pechino e Tokio), 10 Agenzie di Sede Estera (Bruxelles, Vienna, Zurigo, Madrid, Stoccolma, Chicago, Los Angeles, Toronto, Buenos Aires e Sidney) e 8 Antenne[2], gestite in convenzione con le Camere di commercio italiane e l'Istituto per il commercio estero (Budapest, Praga, Lisbona, Varsavia, Dubai, Mumbai, Seoul e San Paolo).

Nel 2010, in conseguenza della rideterminazione organica della dirigenza, attuata ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, le Direzioni di Area Estera di Bruxelles e Madrid sono state trasformate in Uffici di livello non dirigenziale.

L'esigenza di coniugare l'equilibrio di bilancio con la prosecuzione dell'azione promozionale sui principali mercati ha reso, inoltre, necessaria l'attuazione di un piano di contenimento delle spese strutturali in grado di fronteggiare la contrazione delle risorse disponibili.

Si è reso pertanto necessario procedere a una rimodulazione della rete estera attraverso la chiusura degli Uffici di Amsterdam e Monaco e la contestuale

[2] Si tratta di moduli operativi leggeri gestiti amministrativamente dalla Sede Centrale e finalizzati esclusivamente all'azione promozionale nelle aree di veloce crescita economica, in attesa di condizioni di mercato idonee a giustificare una presenza maggiormente strutturata dell'Agenzia.

assegnazione dell'area dell'Olanda e della Baviera alla Direzione di Area di Francoforte, seguitando ad assicurare il medesimo supporto agli operatori.

Nel 2010 è stata attivata la Sede di Dubai al fine di avviare l'azione di promozione nel mercato degli Emirati Arabi Uniti, mentre l'Antenna di San Paolo nel 2011 è stata elevata a Direzione di Area Estera.

3.2 Le risorse umane

Il trattamento economico annuale del Direttore Generale – nominato con D.P.C.M. del 21 settembre 2009 per un periodo di tre anni – è stato fissato contrattualmente nella somma complessiva di € 190.000, così distinta: retribuzione tabellare, € 51.329; indennità di posizione parte fissa, € 33.633; indennità di posizione parte variabile, € 85.038; premio annuo di risultato, € 20.000.

Il trattamento economico annuale dei dirigenti varia fra un minimo di € 43.782,05 e un massimo di € 61.205.

Nel corso dell'anno 2010 l'Agenzia ha provveduto a rideterminare la dotazione organica – riducendola da 220 a 197 unità – in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n.25[3].

La consistenza del personale in servizio, al 31 dicembre 2010, si è attestata a 111 unità per il personale di ruolo (oltre al Direttore Generale e ad una unità alla quale viene applicato il contratto giornalistico; al 31 dicembre 2009: 112+2) e a 114 unità per il personale "locale" (si tratta di cittadini dei Paesi interessati o di cittadini italiani residenti nel Paesi stessi da un certo periodo, e legati all'ENIT da contratto di lavoro a tempo determinato) (alla fine dell'anno precedente: 118).

[3] E' da tenere conto, peraltro, che la pianta organica di 220 unità era stata determinata proprio un anno prima in applicazione dell'art.74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133.